

**Direzione:** INCLUSIONE SOCIALE**Area:** TERZO SETTORE E INNOVAZIONE SOCIALE**DETERMINAZIONE (con firma digitale)****N.** G03140 **del** 10/03/2026**Proposta n.** 8831 **del** 09/03/2026**Oggetto:**

D.G.R. n. 435 del 12 giugno 2025 avente ad oggetto "Programmazione regionale 2024-2026 dei fondi di riparto di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 2025-Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026". Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b n. 2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'Information and Communication Technology. Provvedimento di aggiudicazione.

**Proponente:**

Estensore	CAPRARI CARLO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CAPRARI CARLO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. MAZZAROTTO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	O. GUGLIELMINO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: D.G.R. n. 435 del 12 giugno 2025 avente ad oggetto “Programmazione regionale 2024-2026 dei fondi di riparto di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 2025-Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026”. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. b n. 2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell’*Information and Communication Technology*. Provvedimento di aggiudicazione.

## **LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE**

SU PROPOSTA del Dirigente regionale dell’Area Terzo Settore e Innovazione Sociale

### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1044 del 5 dicembre 2024, con la quale è stato conferito all’Avv. Ornella Guglielmino l’incarico di Direttore della Direzione regionale Inclusioni Sociale;
- il Decreto Interministeriale 2 aprile 2025 – Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali 2024-2026, che prevede la facoltà da parte della Regione di destinare l’1% delle risorse ad essa conferite, in via sperimentale per ciascuna annualità del triennio, per la realizzazione di azioni di sistema, a valenza regionale aventi la finalità di creare e rafforzare le reti locali, ricomprendendo attività

di tipo trasversale e sistemico funzionali al miglior andamento dell'attuazione delle politiche sociali sul territorio, mirati ad ottimizzare l'efficienza, l'efficacia e l'integrazione dei servizi offerti alla comunità, promuovendo la collaborazione tra diversi enti e servizi;

- la Deliberazione di Giunta regionale 12 giugno 2025, n. 435 “Decreto Interministeriale 2 aprile 2025-Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali 2024-2026.Programmazione regionale 2024-2026”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 18 settembre 2025, n. 822 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2025 e, in termini di competenza, per l'anno 2026, tra i capitoli di spesa U0000H41106, U0000H41191 e U0000H41221, di cui al programma 07 della missione 12”;
- l'atto di organizzazione G09968 del 30 luglio 2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Terzo settore e innovazione sociale" della Direzione regionale Inclusione Sociale, al dott. Antonio Mazzarotto;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

**VISTI** altresì:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii;
- gli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla Legge 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013;
- la determinazione dirigenziale n. G13105 del 10 ottobre 2025 “Approvazione avviso per la consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 36/2023 per la verifica preventiva dell'infungibilità del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'*Information and Communication Technology*”;
- la determinazione dirigenziale n. G14811 del 7 novembre 2025 “D.G.R. n. 435 del 12 giugno 2025 avente ad oggetto "Programmazione regionale 2024-2026 dei fondi di riparto di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 2025-Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026". Determinazione a contrarre per la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b co. 2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'*Information and Communication Technology*. Indizione e approvazione atti di gara. Nomina RUP. Impegno di € 183.000,00 (IVA inclusa) a favore di Gartner Italia S.r.l. - Capitolo di spesa U0000H41191 Es. Fin. 2025. Cronoprogramma di esigibilità della spesa differita 2025-2027”;
- la determinazione dirigenziale n. G15572 del 20 novembre 2025 “D.G.R. n. 435 del 12 giugno 2025 “Programmazione regionale 2024-2026 dei fondi di riparto di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 2025-Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026” e determinazione a contrarre G14811/2025 per la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b co. 2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di analisi

strategica, ricerca di mercato e benchmarking nel settore nel settore dell'*Information and Communication Technology* a livello internazionale. Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 4086/2026 di € 183.000,00 (IVA inclusa) a favore di Gartner Italia S.r.l. - Capitolo di spesa U0000H41191 Es. Fin. 2026 ed Impegno a favore di ANAC di € 250,00 sul capitolo U0000T19427 esercizio finanziario 2025”;

- la determinazione dirigenziale n. G16933 del 12 dicembre 2025 “D.G.R. n. 435 del 12 giugno 2025 "Programmazione regionale 2024-2026 dei fondi di riparto di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 2025-Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026": affidamento del servizio di analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking nel settore nel settore dell'*Information and Communication Technology* a livello internazionale. Nomina del seggio di gara monocratico per la valutazione dell'offerta. Bando n. PI252359-25, CIG B95661C1C1, CUP: F84B25000050001”;

**CONSIDERATO** che per la suddetta procedura non sono previste opzioni e/o rinnovi e pertanto il valore a base d'asta coincide col valore complessivo dell'appalto;

**PREMESSO** che

- la Direzione regionale Inclusione Sociale ha avviato un percorso strategico volto all'innovazione dei propri modelli decisionali e operativi, con particolare riferimento alla digitalizzazione delle procedure amministrative e alla riprogettazione dei servizi sociali, nell'ambito di una più ampia trasformazione organizzativa e tecnologica finalizzata a valorizzare l'impiego di tecnologie emergenti, ivi inclusa l'Intelligenza Artificiale, al fine di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto delle politiche sociali regionali;
- tale percorso strategico è orientato, in particolare, a:
  - supportare decisioni su tematiche complesse e ad elevato impatto, quali la valutazione della maturità digitale degli uffici direzionali, l'adozione di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale, la re-ingegnerizzazione dei servizi sociali e la misurazione dell'impatto sociale;
  - rafforzare le competenze interne della Direzione, affinché la medesima possa progressivamente valutare in autonomia le opzioni disponibili e selezionare le soluzioni più coerenti con i propri obiettivi istituzionali;
- con riferimento ai suddetti obiettivi, la Direzione regionale Inclusione Sociale ha individuato i seguenti ambiti di supporto specialistico necessari:
  1. servizi di ricerca ICT/Business aventi caratteristiche di terzietà e indipendenza, idonei a supportare le scelte tecnologiche, organizzative, metodologiche e progettuali della Direzione, nonché le procedure di acquisizione di beni e servizi IT;
  2. fornitura di una guida strutturata per la definizione di un percorso di digitalizzazione organico e coerente con le priorità istituzionali;
  3. sviluppo di competenze in materia di Intelligenza Artificiale, finalizzate alla comprensione dei modelli implementativi, nonché alla valutazione dei rischi e dei benefici connessi;
  4. supporto all'analisi e al potenziamento dei servizi sociali mediante l'impiego delle nuove tecnologie;
  5. strumenti e metodologie per la misurazione dell'impatto sociale;

6. ri-capitalizzazione e aggiornamento delle competenze interne;

**CONSIDERATO** che

- nell’ambito delle analisi comparative condotte dalla Direzione regionale Inclusione Sociale, anche con riferimento alle modalità di acquisizione di analoghi servizi ICT e di accesso a banche dati internazionali adottate da amministrazioni pubbliche centrali e da enti nazionali quali il Ministero dell’Interno, il Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, CONSIP S.p.A. e istituti di ricerca quali ISTAT, è emerso che la società Gartner Italia S.r.l. offre servizi coerenti con i fabbisogni sopra rappresentati;
- con nota protocollo n. 1001544 del 10/10/2025, avente ad oggetto “Dichiarazione di unicità dei servizi di accesso alle Banche Dati Gartner”, la società Gartner Italia S.r.l. ha dichiarato che:
  - la medesima è unica titolare, nel territorio italiano, dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale e industriale, nonché della licenza di distribuzione delle licenze della capogruppo Gartner Inc., con sede negli Stati Uniti d’America;
  - le suddette licenze sono rivendute direttamente ed esclusivamente da Gartner Italia S.r.l., senza alcun rivenditore di canale;
  - i servizi offerti consistono in attività di ricerca indipendente e imparziale, alimentate da una banca dati internazionale utilizzata a supporto della formazione, progettazione, valutazione, adozione e acquisto di soluzioni ICT, prodotti hardware e software, servizi infrastrutturali, sviluppo applicativo, analisi dati, business intelligence, Intelligenza Artificiale e modelli statistici, anche in favore delle pubbliche amministrazioni;

**PRESO ATTO** che:

- la Direzione regionale Inclusione Sociale, al fine di verificare l’eventuale infungibilità del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore *dell’Information and Communication Technology* offerto da Gartner Italia S.r.l., ha pubblicato apposito avviso di consultazione preliminare di mercato, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G13105/2025, espletato mediante la piattaforma regionale di e-procurement “S.TEL.LA.”;
- alla scadenza del termine fissato dall’avviso, in data 20 ottobre 2025, non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di operatori economici alternativi;

**CONSIDERATO** pertanto che:

- sulla base delle risultanze istruttorie sopra richiamate risultano riscontrate la sussistenza e la permanenza dei requisiti di infungibilità dei servizi offerti da Gartner Italia S.r.l., nonché la presenza di diritti esclusivi di natura intellettuale e di distribuzione, tali da integrare i presupposti di cui all’art. 76, comma 2, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- verificati i presupposti di legittimità suddetti è stato possibile attivare la procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), del d.lgs. 36/2023, nei confronti di Gartner Italia S.r.l.;

- la procedura, per un valore di 300.000,00 € (Iva Esclusa) è stata espletata mediante la piattaforma telematica di e-procurement “S.TEL.LA.”, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 36/2023;
- l’aggiudicazione è disposta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. 36/2023;
- il contratto avrà durata di 24 mesi, con scadenza prevista al 31 dicembre 2027;

**PREMESSO** che all’atto della pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale “S.TEL.LA.”:

- la procedura ha acquistato i seguenti codici indentificativi:
  - numero registro di sistema per la procedura: PI 259072-25
  - CIG: B95661C1C1
  - CUP: F84B25000050001
- per l’espletamento della procedura negoziata è stata approvata con determinazione a contrarre G14811/2025, integrata con determinazione dirigenziale G15572/2027, la seguente documentazione di gara:
  - Capitolato Speciale d’Appalto;
  - Disciplinare;
  - Schema di dichiarazioni amministrative;
  - Schema G sul trattamento dei dati;
  - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 159/2011;
  - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
  - Schema attestazione pagamento imposta di bollo;
  - Schema di contratto;
- è stata corrisposta all’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC la somma di € 250,00 in qualità di contributo a carico della Stazione appaltante ai sensi della Deliberazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 598 del 30 dicembre 2024;
- è stato nominato come RUP il dottor Antonio Mazzarotto, dirigente regionale dell’Area Terzo Settore e innovazione sociale;

**CONSIDERATO** che:

- ai fini dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica in oggetto, sono stati stabiliti i seguenti termini procedurali:
  - data pubblicazione - 01/12/2025
  - termine richiesta quesiti – 05/12/2025 ore 16:01;
  - termine presentazione offerte – 11/12/2025 ore 12:01;
  - prima seduta pubblica virtuale – 11/12/2025 ore 13:00;
- le pubblicazioni sono state effettuate tramite interoperabilità in PVL/ANAC in data 21/11/2025 Numero: 5c384d50-1433-4e57-890e-b8a133348e21 nonché sul:

- BUR Lazio Numero 96 del 20/11/2025;
- BUR Lazio Numero 100 del 04/12/2025;

— con richiamata determinazione dirigenziale G16933/2025 è stato nominato il seggio di gara monocratico ex art. 93 comma 7 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. composto nel ruolo di Presidente e unico componente dal dottor Antonio Mazzarotto dirigente dell'Area Terzo Settore e Inclusione Sociale della Direzione regionale Inclusione Sociale;

**CONSIDERATO** che alla scadenza dei termini è pervenuta a sistema la seguente offerta:

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	REGISTRO DI SISTEMA	DATA DI RICEZIONE
GARTNER ITALIA S.R.L.	09757660155	IT09757660155	PI265705-25	10/12/2025

**CONSIDERATO** che come da verbale n. 1 del 16 dicembre 2025, conservato in atti presso la struttura proponente, il RUP:

1. ha avviato la seduta virtuale e in conformità a quanto previsto nel Disciplinare della procedura di “affidamento negoziato con un solo operatore economico”, ha preliminarmente verificato la corretta ricezione sul sistema S.TEL.LA. dell’offerta di Gartner Italia s.r.l., dichiarando che l’offerta economica risulta essere pervenuta entro il termine di scadenza fissato;
2. provveduto a scaricare tramite apposito comando a sistema la busta amministrativa dell’OE suindicato e ha verificato la presenza di tutta la documentazione richiesta, come riportato nella tabella seguente:

Documento Richiesto	GARTNER ITALIA S.R.L
1. Schema dichiarazioni amministrative e domanda di partecipazione	Presente
2. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 159/2011	Presente
3. Busta con offerta economica	Presente
4. <i>Eventuale</i> - Procura	Presente
5. Ricevuta pagamento imposta di bollo (€ 16,00)	Presente
6. Ricevuta pagamento contributo	Presente

ANAC (€ 33,00)	
7. Modelli per verifiche ex Art. 94-95 e antimafia	Presente
8. Garanzia Provvisoria	Non richiesta
Ulteriore documentazione allegata dall'ente:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Richiesta revisione Schema di Contratto;</li> <li>2. Rigetto Responsabile del Trattamento ai sensi dell'Art. 28 del Reg. UE 2016/679</li> </ol>

**CONSIDERATO** che, come risulta dal verbale n. 2 del 7 gennaio 2026, conservato agli atti della struttura proponente, il RUP:

1. ha proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico, accertando la presenza:
  - delle dichiarazioni richieste, corredate dall'elenco dei soggetti da sottoporre alle verifiche di cui all'art. 85, comma 2, del d.lgs. 159/2011, nonché della procura con mandato di rappresentanza con firma disgiunta ai fini della partecipazione alla procedura;
  - dei dati relativi alle posizioni contributive e delle ulteriori informazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti sulle singole cause di esclusione;
  - dell'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo;
  - dell'attestazione di pagamento del contributo ANAC;
2. ha effettuato le verifiche sul possesso dei requisiti e sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita dall'ANAC, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022;
3. ha preso atto delle note integrative trasmesse da Gartner Italia S.r.l., con le quali la società ha formulato rilievi allo schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale n. G15572 del 20/11/2025, proponendone talune modifiche, nonché ha rappresentato il formale rigetto alla nomina quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 in caso di aggiudicazione;
4. ha rinviato alla fase di aggiudicazione ogni determinazione in ordine alle eventuali modifiche contrattuali, avvalendosi del supporto della struttura amministrativa della Direzione regionale Inclusione Sociale – Area Terzo Settore e Innovazione sociale ai fini dell'istruttoria sui rilievi formulati dall'operatore economico;
5. ha disposto la prosecuzione delle attività di controllo ai fini del completamento della procedura di affidamento, nelle more della definizione dell'istruttoria sulle proposte di revisione contrattuale;

6. ha inoltrato, in data 7 gennaio 2026, tramite piattaforma S.TEL.LA., richiesta di informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto, atteso che la relativa documentazione non risultava disponibile nel FVOE; il sistema ha dato atto che l'esito sarebbe stato automaticamente caricato nel fascicolo non appena disponibile;

**CONSIDERATO** altresì che:

- alla data del presente provvedimento sono decorsi oltre trenta giorni dalla richiesta di informativa antimafia senza che sia pervenuta la relativa liberatoria;
- ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011, decorso il predetto termine, la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva espressa, qualora successivamente intervenga informativa antimafia interdittiva;

**CONSIDERATO** che, come da verbale n. 3 del 26 gennaio 2026, il RUP, proseguendo con l'analisi formale e tecnica dei documenti desunti dal FVOE:

1. ha rilevato che, dall'esame dell'assetto proprietario di Gartner Italia s.r.l., risulta la presenza della società *CEB Holdings UK 2 Limited*, persona giuridica con sede all'estero, quale socio unico; conseguentemente, al fine di ricostruire in modo completo e sostanziale l'assetto di controllo della predetta società, il RUP ha ritenuto necessario richiedere a Gartner Italia s.r.l. apposita dichiarazione integrativa recante l'indicazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione, rappresentanza o controllo, nonché le attestazioni previste dalla normativa antimafia con riferimento al suddetto socio unico;
2. con nota prot. 106714 del 2 febbraio 2026 ha richiesto a Gartner Italia s.r.l. la dichiarazione integrativa relativa alle informazioni sul socio unico *CEB Holdings UK 2 Limited*, e che tale documentazione è stata acquisita con nota prot. n. 0148695 del 12/02/2026;
3. ha richiesto la verifica del casellario giudiziale alle competenti Procure con note prot. 106727 del 02 febbraio 2026; 106738 del 02 febbraio 2026; 106747/02 del febbraio 2026 per le seguenti cariche sociali di Gartner:
  - Presidente Consiglio d'Amministrazione;
  - Componenti del CdA;
  - Sindaci;
  - Procuratori;
  - Presidente Organismo di Vigilanza;
  - Membro BoD;
4. le Procure summenzionate hanno riscontrato con note protocollo n. 0174602 del 18/02/2026; n. 0185248 del 20/02/2026 e n. 0230925 del 03/03/2026;

**CONSIDERATO** che, come risulta dal verbale n. 4 del 4 marzo 2026, conservato agli atti della struttura proponente, il RUP, anche sulla base degli esiti acquisiti dai competenti uffici del casellario giudiziale e dalle informazioni acquisite da Gartner Italia s.r.l. in riferimento al suo socio unico estero:

1. ha concluso con esito regolare le verifiche in ordine all'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché al possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dagli artt. 100 e seguenti del medesimo decreto;
2. ha preso atto che la procedura è stata indetta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. 36/2023, e ha pertanto proceduto alla valutazione dell'offerta economica presentata da Gartner Italia s.r.l.; rilevato che, a fronte di un importo posto a base di gara pari a euro 300.000,00 oltre IVA, l'offerta economica ammonta a euro 298.400,00 oltre IVA, ha attestato la congruità e la validità della stessa;

**PRESO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., come stabilito con richiamata DD n. G14811/2025 per la procedura in oggetto non è stato costituito un gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni tecniche-amministrative a supporto del RUP, e non si è ravvisata la necessità di nominare un DEC per la fase d'esecuzione e pertanto non è prevista la costituzione del fondo incentivi delle funzioni tecniche ex art. 383 sexies R.R. n.1/2002;
- il presente provvedimento, unitamente ai citati verbali, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 112 del d.lgs. 36/2023;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 l'aggiudicazione diviene immediatamente efficace;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle disposizioni contenute nello Schema di Contratto approvato con determinazione dirigenziale n. G15572 del 20/11/2025 per la presente procedura, e come richiamato nel verbale n. 2 del 7 gennaio 2026, Gartner Italia S.r.l. ha trasmesso, unitamente alla documentazione amministrativa:

1. istanza di revisione di talune clausole dello Schema di Contratto, con particolare riferimento a:
  - condizioni della fornitura e limitazioni di responsabilità;
  - disciplina dei danni, responsabilità civile e coperture assicurative;
  - clausola "best customer", ritenuta non applicabile in quanto la dichiarazione relativa all'applicazione delle migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla primaria clientela non rispecchierebbe il modello commerciale adottato dal Fornitore, che non prevede offerte differenziate in favore di clientela privilegiata;
2. formale comunicazione di rigetto alla nomina quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, prevista in caso di aggiudicazione del servizio, rappresentando che tale qualificazione risulterebbe, sotto il profilo tecnico e giuridico, incompatibile con la natura delle prestazioni oggetto di affidamento e con le relative modalità di erogazione, in quanto non comportanti trattamenti di dati personali per conto della stazione appaltante;

**CONSIDERATO** altresì che:

- in coerenza con i principi di legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché in conformità alle indicazioni e raccomandazioni formulate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di contratti pubblici, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno adottare, quale allegato allo Schema di Contratto, un

Patto di Integrità disciplinante gli impegni reciproci delle Parti in ordine al rispetto delle regole di correttezza, lealtà e trasparenza nello svolgimento del rapporto contrattuale;

- l'adozione del Patto di Integrità si inserisce nel quadro delle misure previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Lazio – Sezione Rischi corruttivi e trasparenza – e costituisce misura di prevenzione volta a rafforzare le garanzie di imparzialità, correttezza e trasparenza anche nella fase esecutiva del contratto;

**VALUTATE** le motivazioni tecniche e giuridiche rappresentate da Gartner Italia S.r.l. a sostegno dei rilievi formulati sullo Schema di Contratto, ed effettuate le necessarie verifiche in ordine alla natura delle prestazioni oggetto di affidamento, alle modalità di erogazione del servizio e alla compatibilità delle proposte con la normativa vigente e con l'interesse pubblico perseguito, il RUP ha ritenuto:

1. di accogliere parzialmente l'istanza di revisione delle clausole contrattuali, nei limiti della loro conformità al d.lgs. 36/2023, alla disciplina civilistica applicabile e alla tutela dell'Amministrazione;
2. con riferimento alla richiesta di rigetto della nomina quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, di riformulare le relative disposizioni contrattuali, qualificando le Parti quali autonomi titolari del trattamento per le attività di rispettiva competenza, ferma restando la piena applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e l'obbligo di reciproca collaborazione ai fini del rispetto del Regolamento (UE) 2016/679;
3. di allegare allo Schema di Contratto il modello di Patto di Integrità, prevedendone espreso richiamo tra le clausole contrattuali e subordinando la stipula alla relativa sottoscrizione da parte dell'operatore economico.
4. di apportare, per quanto espreso ai punti precedenti, le seguenti modifiche allo Schema di Contratto, approvato con la citata determinazione n. G15572/2025:

- all'Art 6 si inserisce un nuovo comma 1 con il seguente testo:

*1. I servizi sono forniti dal Fornitore “così come sono”, nella forma e alla data della loro pubblicazione. Il Fornitore garantisce conformità agli standard di settore applicabili ai servizi prestati nell'ambito del presente contratto. L'Amministrazione committente riconosce che le informazioni, gli studi e le ricerche fornite nell'ambito dei servizi resi ai sensi del presente contratto, non sostituiscono la propria valutazione e analisi indipendente.;*

- all'art. 7 si inserisce al comma 1 un ulteriore alinea “o” con il seguente testo:

*o. rispettare tutte le previsioni di cui al Patto di Integrità, allegato al presente contratto;*

- all'art. 16:

- si sostituiscono integralmente i commi da 1 a 7 con i seguenti nuovi commi:

*1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Amministrazione committente di mantenere riservati per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,*

*comunque, a conoscenza, relativamente a tutto il materiale predisposto in esecuzione del contratto, attinente ad elaborazioni, analisi, documenti, modelli, soluzioni tecniche o organizzative e ogni altro output riconducibile all'attività e all'organizzazione dell'Amministrazione committente e, salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.*

*2. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che il Fornitore provveda a dimostrare, in modo puntuale e tracciabile, di aver acquisito in epoca antecedente alla stipula del contratto e in totale autonomia.*

*3. Il Fornitore potrà utilizzare eventuali informazioni afferenti all'esecuzione del presente contratto previo accordo e valutazione dell'Amministrazione committente nell'ambito della propria attività standard di business relativa a servizi simili a quelli previsti dal presente Contratto ed esclusivamente in forma di Dati Aggregati, intendendosi informazioni di natura numerica trattate in forma anonima in alcun modo riconducibili all'Amministrazione, al proprio gruppo di appartenenza, a terze parti e/o alla fonte stessa di tali informazioni.*

*4. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio per cause non imputabili al Fornitore, purché tali dati o informazioni non derivino, neppure indirettamente, da elaborazioni, analisi, modelli, soluzioni o combinazioni informative sviluppate o affinate nell'ambito dell'esecuzione del contratto.*

*5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, restando a suo esclusivo carico ogni conseguenza derivante da eventuali violazioni.*

*6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi della normativa vigente, fermo restando l'obbligo del Fornitore di risarcire tutti i danni, diretti e indiretti, che ne dovessero derivare.*

*7. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.*

- si eliminano integralmente i commi 7 e 8, poiché spostati all'art 25;

— all'art. 17 si inserisce un ulteriore comma finale, il n. 4, con il seguente testo:

*4. Il Fornitore non risponde dei danni indiretti o consequenziali, quali, a titolo esemplificativo, la purché tali danni non siano conseguenza di errori, omissioni, negligenze o inadempimenti imputabili al Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso, il Fornitore resta responsabile per i danni derivanti da informazioni, analisi, valutazioni o raccomandazioni inesatte, incomplete o non conformi agli standard scientifici di settore, nonché in caso di dolo o colpa grave. perdita di profitto, la perdita di opportunità commerciale o l'interruzione di attività. Resta inteso che il Fornitore non sarà in alcun caso*

*responsabile per danni che possano derivare da decisioni assunte autonomamente dall'Amministrazione sulla base delle informazioni, analisi, raccomandazioni o servizi forniti dal Fornitore medesimo;*

- all'art. 21 si inseriscono due ulteriori commi finali 5 e 6 con i seguenti rispettivi testi:

*5. Fermo restando quanto sopra, il Fornitore conserva la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui propri database, contenuti e strumenti di ricerca, fatti salvi i diritti di utilizzo concessi espressamente all'Amministrazione committente ai sensi del presente contratto.*

*6. L'Amministrazione committente è autorizzata ad accedere al servizio di accesso al database di ricerca del Fornitore, riservato esclusivamente agli Utilizzatori individuali ("Utilizzatore/i") indicati nell'Ordine. Per accedere al servizio, ogni utilizzatore individuale utilizza una propria password che non potrà essere condivisa. Nel rispetto delle modalità operative e tecniche previste nelle policy di utilizzo dei servizi del Fornitore, l'Amministrazione committente può sostituire gli Utilizzatori, estrarre e condividere documenti di ricerca del Fornitore all'interno della propria organizzazione e citare o copiare estratti dei Servizi per uso esterno;*

- l'art. 25 e i suoi commi, sono interamente riformulati come segue:

*1. Con la sottoscrizione della presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto medesimo, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. A tal fine si rinvia all'informativa privacy allegata al Disciplinare di gara.*

*2. Il Fornitore si impegna a rispettare integralmente quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dai relativi provvedimenti e regolamenti di attuazione, in materia di protezione dei dati personali e riservatezza delle informazioni.*

*3. Il Fornitore dichiara di aver preso visione dell'Informativa allegata al Disciplinare di gara, adottata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni ivi contenute.*

*Le Parti danno atto che, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente rapporto, ciascuna di esse opera in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679, limitatamente ai trattamenti rispettivamente effettuati per le proprie finalità e con i propri mezzi.*

*In considerazione della natura delle prestazioni rese, il Fornitore non effettua trattamenti di dati personali per conto dell'Amministrazione committente e, pertanto, non è configurabile un rapporto di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.*

*Resta fermo che ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, assumendo in via autonoma ogni responsabilità connessa ai trattamenti effettuati, per quanto di rispettiva competenza.*

*4. Il trattamento verrà svolto nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività delle stesse Parti. Gli obblighi di riservatezza di cui sopra perdureranno anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento. I dati saranno trattati attraverso strumenti automatizzati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per cui sono trattati, a seguito del quale verranno definitivamente cancellati;*

— si inserisce un nuovo art. 26, intitolato “Obblighi di integrità e legalità” con il seguente testo:

*1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del d.lgs. n. 231/2001, della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice di Comportamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 33/2014, consultabile sul sito internet della Regione Lazio, nonché del patto d'integrità allegato al presente contratto, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la medesima Amministrazione.*

*2. Gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.*

*3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;*

— si elimina l'intero art. 30 “Clausola Best Customer”;

**RITENUTO** necessario, per quanto espresso nelle premesse, di:

1. approvare integralmente l'operato del seggio di gara monocratico nominato con determinazione G16933del 12/12/2025 presieduto dal RUP;
2. aggiudicare la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b n. 2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore *dell'Information and Communication Technology* all'operatore economico Gartner Italia s.r.l. che presentato un'offerta di 298.400,00 iva esclusa;
3. dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto sono disposte ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, sotto condizione risolutiva espressa in caso di sopravvenuta informativa antimafia interdittiva;
4. dare atto che, qualora pervenga informativa antimafia interdittiva successivamente alla stipula, il contratto si intenderà risolto di diritto;
5. approvare le modifiche allo schema di contratto già approvato con determinazione G15572 del 20/11/2025, adottando per l'effetto il nuovo schema di contratto e suoi relativi allegati, di cui all'allegato A della presente determinazione, in qualità di sua parte integrante e sostanziale;

6. trasmettere, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. 36/2023 il presente atto ai soggetti interessati, attraverso la piattaforma (S.TEL.LA.) comprensivo dei verbali richiamati nelle premesse;
7. confermare in qualità di RUP per la fase di esecuzione del contratto il dottor Antonio Mazzarotto;
8. rinviare a successivo atto la necessaria rimodulazione degli impegni di spesa adottati con determinazioni G14811 del 07/11/2025 e G15572 del 20/11/2025, in ragione dell'intervenuto ribasso del prezzo offerto dall'operatore economico aggiudicatario;
9. pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma (S.TEL.LA.) sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, comprensivo dei verbali ivi richiamati, sul B.U.R.L.;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate di:

1. approvare integralmente l'operato del seggio di gara monocratico nominato con determinazione G16933 del 12/12/2025 presieduto dal RUP;
2. aggiudicare la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b n. 2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore *dell'Information and Communication Technology* all'operatore economico Gartner Italia s.r.l. che presentato un'offerta di 298.400,00 iva esclusa;
3. dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto sono disposte ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, sotto condizione risolutiva espressa in caso di sopravvenuta informativa antimafia interdittiva;
4. dare atto che, qualora pervenga informativa antimafia interdittiva successivamente alla stipula, il contratto si intenderà risolto di diritto;
5. approvare le modifiche allo schema di contratto già approvato con determinazione G15572 del 20/11/2025, adottando per l'effetto il nuovo schema di contratto e suoi relativi allegati, di cui all'allegato A della presente determinazione, in qualità di sua parte integrante e sostanziale;
6. trasmettere, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. 36/2023 il presente atto ai soggetti interessati, attraverso la piattaforma (S.TEL.LA.) comprensivo dei verbali richiamati nelle premesse;
7. confermare in qualità di RUP per la fase di esecuzione del contratto il dottor Antonio Mazzarotto;
8. rinviare a successivo atto la necessaria rimodulazione degli impegni di spesa adottati con determinazioni a contrarre G14811 del 07/11/2025 e G15572 del 20/11/2025, in ragione dell'intervenuto ribasso del prezzo offerto dall'operatore economico aggiudicatario;

9. pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma (S.TEL.LA.) sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, comprensivo dei verbali ivi richiamati, sul B.U.R.L.

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

La Direttrice  
Ornella Guglielmino

Copia



**REGIONE  
LAZIO**

**Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b co. 2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.,  
per l'affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di  
mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'ICT.**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Copia


**SCHEMA DI CONTRATTO**
**TRA**

La Regione Lazio – Direzione regionale Inclusione sociale \_\_\_\_\_-, con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzata alla stipula della presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con \_\_\_\_\_,

**E**

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_, e P. IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_, tenuto dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da \_\_\_\_\_, congiuntamente, anche, le “Parti”,

**PREMESSO CHE**

- A. il Programma Strategico italiano per l’Intelligenza Artificiale 2022–2024 ha individuato diversi obiettivi e politiche prioritarie al fine di rafforzare la ricerca, attrarre talenti, favorire l’adozione dell’IA nei processi pubblici e produttivi e costruire un ecosistema nazionale competitivo e responsabile;
- B. la Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024–2026 aggiorna e amplia le suddette priorità nazionali, puntando sull’uso etico e sostenibile dell’IA, sull’interoperabilità dei dati pubblici e sull’estensione delle tecnologie intelligenti anche ai servizi di interesse generale;
- C. la Regione Lazio si inserisce nello scenario appena delineato con gli obiettivi e le linee di attività declinate nel Piano Sociale Regionale (PSR) 2025-2027, promuovendo un approccio integrato e multidimensionale alle politiche di inclusione, volto a garantire l’accesso equo ai servizi e a rafforzare la coesione sociale;
- D. la Direzione regionale Inclusione Sociale ha avviato un percorso strategico volto a innovare i propri modelli decisionali e operativi, con particolare riferimento alla digitalizzazione delle procedure amministrative e alla riprogettazione dei servizi sociali. Tale processo si colloca nell’ambito di una più ampia trasformazione organizzativa e tecnologica, che intende valorizzare l’impiego di tecnologie emergenti, inclusa l’Intelligenza Artificiale, per migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’impatto delle politiche sociali;


**Schema di Contratto**

*Procedura negoziata ex art 76 del d.lgs. 36/2023 per Affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'Information and Communication Technology*

- E. nell'ambito del suddetto percorso l'accesso a contenuti di banca dati ICT risulta fondamentale se ha caratteristiche di terzietà, indipendenza ed è in grado di supportare in maniera autorevole ed imparziale le scelte strategiche, architetturali, tecnologiche, organizzative, metodologiche, progettuali e di acquisizione di beni e servizi ICT
- F. la Direzione regionale Inclusione Sociale ha opportunamente valutato di attivare un supporto specialistico ad alto contenuto strategico, capace di:
- G. orientare le decisioni su tematiche complesse e ad elevato impatto, quali la valutazione della maturità digitale degli uffici direzionali, l'adozione dell'Intelligenza Artificiale, la re-ingegnerizzazione dei servizi sociali e la misurazione dell'impatto sociale;
- H. rafforzare le competenze interne, affinché la medesima Direzione possa progressivamente valutare in autonomia le opzioni disponibili e selezionare le soluzioni più coerenti con i propri obiettivi istituzionali;
- I. con determinazione a contrarre DD \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ integrata con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ la Direzione regionale Inclusione Sociale ha avviato e concluso ai sensi dell'art. 76 co. 2 lett. b) punto 2) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di *accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'Information and Communication Technology* così declinato:
1. Servizi di ricerca ICT/Business aventi caratteristiche di terzietà ed indipendenza in grado di supportare la Direzione regionale Inclusione Sociale a definire le proprie scelte tecnologiche, organizzative, metodologiche, progettuali e di acquisizione di beni e servizi IT e di integrare le competenze interne attraverso l'interlocuzione diretta con gli esperti della ricerca;
  2. Fornitura di una guida Strutturata che consenta alla Direzione regionale di definire un percorso di digitalizzazione strutturato;
  3. Sviluppo di Competenze sull'Intelligenza Artificiale (AI) per accrescere la competenza interna sull'AI, comprenderne i modelli implementativi e valutarne rischi e benefici;
  4. Supporto per l'analisi di funzionamento e potenziamento dei Servizi Sociali, sfruttando le nuove tecnologie;
  5. Strumenti per la misurazione dell'impatto sociale;
  6. Ri-capitalizzazione" delle Competenze Interne;
- J. con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Direzione regionale Inclusione Sociale, il Fornitore è risultato aggiudicatario. della procedura di negoziazione ai sensi dell'art 76, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- K. il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dagli artt. 94 e successivi del D.lgs. n. 36/2023 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula del contratto;

**Schema di Contratto**

*Procedura negoziata ex art 76 del d.lgs. 36/2023 per Affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'Information and Communication Technology*

- L. il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare, nel Capitolato speciale e nei relativi allegati, nell'offerta economica, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- M. il Fornitore, nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023, ha prestato garanzia definitiva di importo pari a € \_\_. \_\_, \_\_, e presentato, altresì, la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- N. il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- O. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione committente e/o della Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- P. l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste nei modi e nelle forme disciplinate dallo stesso, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- Q. il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- R. il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, si impegna a rispettare il Patto di Integrità allegato al presente contratto e il Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e delle Agenzie regionali, adottato con DGR n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, all'art. 5, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente;

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

## Articolo 1

### Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente contratto, il disciplinare di gara e i relativi allegati, il capitolato speciale, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, e il Patto di Integrità costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente contratto.

## Articolo 2

### Definizioni

1. Nell'ambito della presente contratto si intende per:
  - a. **Atti di gara:** il Disciplinare, il Capitolato speciale e relativi allegati concernenti la Procedura negoziata in oggetto;
  - b. **Amministrazione committente:** si intende la Regione Lazio - Direzione regionale Inclusione Sociale avente sede nel territorio regionale della regione Lazio e, in particolare, presso la Giunta regionale;
  - c. **Fornitore:** il soggetto che sottoscrive il presente contratto ed eroga il servizio;
  - d. **Contratto:** il contratto stipulato tra la Regione Lazio – Direzione regionale Inclusione Sociale ed il Fornitore aggiudicatario che regola i termini della fornitura attivata dall'amministrazione con le modalità definite negli atti di gara;
  - e. **Offerta:** l'offerta economica del Fornitore presentata per l'oggetto della fornitura di cui alla presente contratto;
  - f. **Portale:** lo spazio web sul portale internet <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/>

## Articolo 3

### Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è regolata:
  - dalle clausole del presente contratto e dagli atti ivi richiamati, dal Capitolato speciale, dal Disciplinare, dall'Offerta economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.


**Schema di Contratto**

*Procedura negoziata ex art 76 del d.lgs. 36/2023 per Affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'Information and Communication Technology*

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza dell'Amministrazione committente la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
  - gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
  - custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto del servizio;
  - richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo costituito ai fini della stipula della presente contratto;
  - stesura e sottoscrizione della presente contratto con il Fornitore;
  - nomina del Responsabile del procedimento per la gestione;
  - verifica quali-quantitativa di cui all'articolo "Controlli Qualitativi/Quantitativi";
  - ricevimento fatture e relativi pagamenti;
  - gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione del presente contratto;
  - ogni altra attività non ricompresa al precedente comma 5.

#### Articolo 4

##### Oggetto del servizio

1. Il contratto definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile all'affidamento dei servizi previsti nel Capitolato speciale:

Servizio	Strumenti richiesti
Fornitura di una guida Strutturata che consenta alla Direzione regionale di definire un percorso di digitalizzazione strutturato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Modelli di governo</b> utili a valutare il livello di maturità digitale dell'organizzazione. Questo modello consente di analizzare la situazione attuale, identificare i punti di forza e le aree di miglioramento, e di conseguenza definire roadmap di sviluppo e azioni prioritarie per la trasformazione.</li> <li>- <b>Definizione, misurazione e comunicazione</b> dell'efficacia dei piani di trasformazione digitale. Permette di identificare obiettivi e KPI comuni, tracciare i progressi e confrontarli con i benchmark del settore pubblico, fornendo analisi e raccomandazioni concrete.</li> </ul>


**Schema di Contratto**

*Procedura negoziata ex art 76 del d.lgs. 36/2023 per Affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'Information and Communication Technology*

<p><b>Sviluppo di Competenze sull'Intelligenza Artificiale (AI) per accrescere la competenza interna sull'AI, comprenderne i modelli implementativi e valutarne rischi e benefici</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mappatura del ciclo di vita</b> e il livello di maturità delle tecnologie emergenti, inclusa l'AI, con specifica attinenza per i servizi sociali. Detto strumento deve supportare la Direzione regionale per capire quando investire in una tecnologia, riducendo i rischi legati all'adozione di soluzioni premature e non ancora consolidate.</li> <li>- <b>Generative Ai use-case comparison for human and social services:</b> servizio che possa fornire un'analisi comparativa dei principali casi d'uso dell'AI Generativa nei servizi sociali, e che valuti le diverse applicazioni secondo parametri di valore, fattibilità e maturità tecnologica, consentendo alla Direzione regionale di conferire priorità agli investimenti nelle applicazioni più promettenti e allineate agli obiettivi strategici.</li> <li>- <b>Formazione e upskilling</b> progettato per accelerare l'apprendimento su temi complessi come l'AI, attraverso l'offerta di sessioni mirate ad aumentare la comprensione collettiva e a migliorare la qualità del processo decisionale strategico.</li> </ul>
<p><b>Supporto per l'analisi di funzionamento e potenziamento dei Servizi Sociali della Regione Lazio, sfruttando le nuove tecnologie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ricerca indipendente e oggettiva:</b> garantendo assoluta terzietà rispetto a qualsiasi fornitore di tecnologia o società di consulenza e assicurare che le analisi e le raccomandazioni siano imparziali e finalizzate a supportare le migliori scelte per la Direzione regionale.</li> <li>- <b>Accesso a best practice internazionali:</b> basato sull'interazione con migliaia di organizzazioni pubbliche e private nel mondo per consentire alla Direzione regionale di accedere a pratiche consolidate e di riutilizzare esperienze di successo.</li> <li>- <b>Analisi di mercato e tecnologie</b> che consentono di mappare le soluzioni innovative e confrontare i prodotti in base a casi d'uso specifici, guidando la scelta delle tecnologie più adatte per modernizzare i servizi.</li> </ul>
<p><b>Strumenti per la misurazione dell'impatto sociale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Database di benchmarking internazionale,</b> con dati autorevoli su investimenti, costi e performance che possono essere usati per definire KPI e confrontare le proprie performance.</li> <li>- <b>Strumenti per tracciare i progressi rispetto a KPI predefiniti</b> e confrontarli con i benchmark della Pubblica Amministrazione, fornendo una misurazione oggettiva dell'efficacia delle iniziative.</li> </ul>
<p><b>Ri-capitalizzazione delle competenze interne</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Accesso a esperti e analisti</b> per garantire un confronto illimitato con analisti internazionali e un team dedicato di executive partner italiani, con specializzazione anche nella PA, che consentano di contestualizzare la ricerca e a trasferire conoscenza.</li> <li>- <b>Peer &amp; practitioner research:</b> modello di ricerca basato sull'analisi di casi reali per fornire strumenti, modelli e template pratici effettivamente utilizzati da altre organizzazioni, atto a ridurre i costi di consulenza e migliorare le capacità di esecuzione dei progetti da parte della Direzione regionale.</li> <li>- <b>Trasferimento continuo di conoscenza:</b> modello di servizio pensato per un trasferimento continuo di conoscenza e l'empowerment del cliente.</li> </ul>

2. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione committente a fornire i servizi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nel Disciplinare, nel Capitolato speciale e nei relativi allegati, nella misura richiesta e il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa.

**Schema di Contratto**

*Procedura negoziata ex art 76 del d.lgs. 36/2023 per Affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'Information and Communication Technology*

3. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente contratto sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall'art. 120 comma 9 del d.lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i.
4. Fermo restando quanto sopra, l'Amministrazione committente potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, il ripristino della situazione preesistente.

**Articolo 5****Durata del contratto**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il presente contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 3, il contratto verrà considerato concluso.
3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

**Articolo 6****Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. I servizi sono forniti dal Fornitore "così come sono", nella forma e alla data della loro pubblicazione. Il Fornitore garantisce conformità agli standard di settore applicabili ai servizi prestati nell'ambito del presente contratto. L'Amministrazione committente riconosce che le informazioni, gli studi e le ricerche fornite nell'ambito dei servizi resi ai sensi del presente contratto, non sostituiscono la propria valutazione e analisi indipendente.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della contratto o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento

**Schema di Contratto**

*Procedura negoziata ex art 76 del d.lgs. 36/2023 per Affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'Information and Communication Technology*

delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo, come previsto nell'Articolo "Risoluzione del contratto e clausola espressa".
4. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato speciale. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente contratto.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione committente per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, sin da ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazione committente.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Per il presente servizio non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI ai sensi articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazioni committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.



12. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione committente debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con la medesima Amministrazione. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Amministrazione committente continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del suddetto soggetto, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

### **Articolo 7**

#### **Obbligazioni specifiche del fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:
  - a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto del contratto dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto medesimo e negli Atti di gara;
  - b. garantire tempi e modalità di attivazione dei servizi previsti dal Capitolato speciale;
  - c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione committente nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
  - d. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
  - e. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente contratto.
  - f. far rispettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.
  - g. applicare le disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo;
  - h. ottemperare a tutte le previsioni espressamente riportate nell'Capitolato speciale;
  - i. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla

**Schema di Contratto**

*Procedura negoziata ex art 76 del d.lgs. 36/2023 per Affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'Information and Communication Technology*

- sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione committente di monitorare la conformità della prestazione dei servizi di cui al presente contratto;
- j. dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
- k. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- l. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- m. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- n. predisporre e trasmettere annualmente all'Amministrazione committente, in formato elettronico, mediante uno strumento da concordarsi tra le parti, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture. L'Amministrazione committente si riserva di richiedere l'elaborazione di eventuali report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza del presente contratto e dalla stessa comunicati al Fornitore.
- o. rispettare tutte le previsioni di cui al Patto di Integrità, allegato al presente contratto.

**Articolo 8****Modalità e termini di esecuzione**

1. La prestazione a carico del Fornitore avviene nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi indicati nel presente contratto.
2. L'erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. L'erogazione del servizio dovrà avvenire secondo le tempistiche e le modalità espressamente riportate nel Capitolato speciale;
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione committente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto nel presente contratto.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

## **Articolo 9**

### **Controlli Qualitativi/Quantitativi**

1. Il Fornitore e i servizi oggetto del contratto sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

## **Articolo 10**

### **Corrispettivi**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei servizi di cui all'art. 4 è pari a \_\_\_\_\_ € = (\_\_\_\_\_/00), per la fornitura di tutti i servizi oggetto del presente contratto, per il periodo di 24 mesi, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € 0,00 = (zero/00) e al netto di IVA.
2. Il pagamento avverrà previo accertamento delle prestazioni rese rispetto alle previsioni contrattuali, mediante l'espressione dell'attestazione di conformità da parte del Committente, nonché dopo aver esperito i controlli di legge in merito alla regolarità fiscale e contributiva (DURC).
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione committente.
4. Sono a totale carico del fornitore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.



7. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

## **Articolo 11**

### **Fatturazione e pagamenti**

1. Le fatture relative ai servizi prestati saranno emesse con periodicità trimestrale.
2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2014, n. 326 "Misure urgenti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, finalizzate alla costituzione del registro delle fatture della Regione e al monitoraggio dei debiti dell'amministrazione regionale" e a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a \_\_\_\_\_ e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) \_\_\_\_\_.
3. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
4. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione committente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 11 comma 6 D.lgs. 36/2023 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione committente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione committente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle



certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione committente, non produrrà alcun interesse.

7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato n. \_\_\_\_\_, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso \_\_\_\_\_, con le seguenti coordinate bancarie IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Amministrazione committente, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
9. L'Amministrazione committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel presente contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dell'Amministrazione committente, con ogni conseguenza di legge e del presente contratto anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla medesima Amministrazione.

## **Articolo 12**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente contratto e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente di cui al modello "Tracciabilità flussi finanziari", di cui al paragrafo precedente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. n. 136/2010.



4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti alla presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione medesima.
7. L'Amministrazione committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di Fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

### **Articolo 13**

#### **Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente contratto;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della



presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

- dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione committente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Fornitore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16 -ter, del d.lgs. n. 165/2001).

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 14**

##### **Inadempimenti e penali**

1. L'Amministrazione committente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato speciale, non imputabili all'Amministrazione committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate con le modalità e nei termini di cui al successivo comma 7, l'Amministrazione committente si riserva di applicare le penali espressamente riportate nel paragrafo 10 del Capitolato speciale.
3. Le penali saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
4. dell'ammontare mensile relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.
5. Le penali applicabili dall'Amministrazioni committente sono riportate nel paragrafo 10 del Capitolato speciale.

**Schema di Contratto**

*Procedura negoziata ex art 76 del d.lgs. 36/2023 per Affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'Information and Communication Technology*

6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente contratto e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi l'Amministrazione committente applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione committente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 8 (otto) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione committente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. L'Amministrazione committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
11. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte dell'Amministrazione committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
12. In ogni caso l'Amministrazione committente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto.
13. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo. In tal caso l'Amministrazione committente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

**Articolo 15****Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023 e del Disciplinare, ha costituito a favore dell'Amministrazione committente una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 106 co. 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Inadempimenti e penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione committente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento del contratto, nel limite massimo dell'80%.
6. In ogni caso, la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell'Amministrazione committente.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione committente.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione committente ha facoltà di dichiarare risolto la contratto.

**Articolo 16****Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Amministrazione committente di mantenere riservati per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, relativamente a tutto il materiale predisposto in esecuzione del contratto, attinente ad elaborazioni, analisi, documenti, modelli, soluzioni tecniche o organizzative e ogni altro output riconducibile all'attività e all'organizzazione dell'Amministrazione committente e, salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che il Fornitore provveda a dimostrare, in modo puntuale e tracciabile, di aver acquisito in epoca antecedente alla stipula del contratto e in totale autonomia.
3. Il Fornitore potrà utilizzare eventuali informazioni afferenti all'esecuzione del presente contratto previo accordo e valutazione dell'Amministrazione committente nell'ambito della propria attività standard di business relativa a servizi simili a quelli previsti dal presente Contratto ed esclusivamente in forma di Dati Aggregati, intendendosi informazioni di natura numerica trattate in forma anonima in alcun modo riconducibili all'Amministrazione, al proprio gruppo di appartenenza, a terze parti e/o alla fonte stessa di tali informazioni.
4. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio per cause non imputabili al Fornitore, purché tali dati o informazioni non derivino, neppure indirettamente, da elaborazioni, analisi, modelli, soluzioni o combinazioni informative sviluppate o affinate nell'ambito dell'esecuzione del contratto.
5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, restando a suo esclusivo carico ogni conseguenza derivante da eventuali violazioni.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi della normativa vigente, fermo restando l'obbligo del Fornitore di risarcire tutti i danni, diretti e indiretti, che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa

comunicazione all'Amministrazione committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

## **Articolo 17**

### **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione committente e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si impegna a stipulare, entro la data di avvio del servizio, un'adeguata copertura assicurativa, di importo pari al valore del contratto, a garanzia di responsabilità civile verso terzi e dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
4. Il Fornitore non risponde dei danni indiretti o consequenziali, quali, a titolo esemplificativo, la purché tali danni non siano conseguenza di errori, omissioni, negligenze o inadempimenti imputabili al Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso, il Fornitore resta responsabile per i danni derivanti da informazioni, analisi, valutazioni o raccomandazioni inesatte, incomplete o non conformi agli standard scientifici di settore, nonché in caso di dolo o colpa grave. perdita di profitto, la perdita di opportunità commerciale o l'interruzione di attività. Resta inteso che il Fornitore non sarà in alcun caso responsabile per danni che possano derivare da decisioni assunte autonomamente dall'Amministrazione sulla base delle informazioni, analisi, raccomandazioni o servizi forniti dal Fornitore medesimo.

## **Articolo 18**

### **Risoluzione del contratto e clausola espressa**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Amministrazione committente, per quanto di propria competenza avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del d.lgs. 36/2023, l'Amministrazione committente oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può



risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:

- a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
  - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
  - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto";
  - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" alla presente contratto;
  - g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza" della presente contratto;
  - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" della presente contratto;
  - i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
  - j) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" della presente contratto;
  - l) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 94 d.lgs. 36/2023;
  - m) qualora sussistano ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. 36/2023;
  - n) nei casi previsti dal Patto di Integrità.
3. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell'art. 122, comma 5, del d.lgs. 36/2023.


**Schema di Contratto**

*Procedura negoziata ex art 76 del d.lgs. 36/2023 per Affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'Information and Communication Technology*

4. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Amministrazione committente ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione committente al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione, quest'ultima o le Amministrazioni contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

**Articolo 19**
**Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del D.lgs. n. 36 del 2023, l'Amministrazione committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;


**Schema di Contratto**

*Procedura negoziata ex art 76 del d.lgs. 36/2023 per Affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'Information and Communication Technology*

- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto;
- e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. L'Amministrazione committente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
5. L'Amministrazione committente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione committente.

## Articolo 20

### Cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto all'art 120, comma 1 lett. d) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione committente.
3. Anche la cessione di credito, qualora autorizzata, soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## **Articolo 21**

### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione.
3. L'Amministrazione committente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione committente, queste ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
5. Fermo restando quanto sopra, il Fornitore conserva la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui propri database, contenuti e strumenti di ricerca, fatti salvi i diritti di utilizzo concessi espressamente all'Amministrazione committente ai sensi del presente contratto.
6. L'Amministrazione committente è autorizzata ad accedere al servizio di accesso al database di ricerca del Fornitore, riservato esclusivamente agli Utilizzatori individuali ("Utilizzatore/i") indicati nell'Ordine. Per accedere al servizio, ogni utilizzatore individuale utilizza una propria password che non potrà essere condivisa. Nel rispetto delle modalità operative e tecniche previste nelle policy di utilizzo dei servizi del Fornitore, l'Amministrazione committente può sostituire gli Utilizzatori, estrarre e condividere documenti di ricerca del Fornitore all'interno della propria organizzazione e citare o copiare estratti dei Servizi per uso esterno.



## Articolo 22

### Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

1. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 1, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il presente contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

## Articolo 23

### Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio dell'Amministrazione committente.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero cellulare \_\_\_\_\_, indirizzo PEC, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione committente. L'avvicendamento fra il vecchio responsabile ed il nuovo dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi.

## Articolo 24

### Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente contratto eleggono il proprio domicilio come segue:
  - Amministrazione committente: \_\_\_\_\_: PEC \_\_\_\_\_
  - Fornitore: \_\_\_\_\_: PEC \_\_\_\_\_
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti alla presente contratto verranno dirette a suddetti domicili, mediante la seguente modalità: Posta elettronica certificata (PEC).

**Articolo 25****Trattamento dei dati personali**

1. Con la sottoscrizione della presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto medesimo, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. A tal fine si rinvia all'informativa privacy allegata al Disciplinare di gara.
2. Il Fornitore si impegna a rispettare integralmente quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dai relativi provvedimenti e regolamenti di attuazione, in materia di protezione dei dati personali e riservatezza delle informazioni.
3. Il Fornitore dichiara di aver preso visione dell'Informativa allegata al Disciplinare di gara, adottata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Le Parti danno atto che, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente rapporto, ciascuna di esse opera in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679, limitatamente ai trattamenti rispettivamente effettuati per le proprie finalità e con i propri mezzi.

In considerazione della natura delle prestazioni rese, il Fornitore non effettua trattamenti di dati personali per conto dell'Amministrazione committente e, pertanto, non è configurabile un rapporto di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Resta fermo che ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, assumendo in via autonoma ogni responsabilità connessa ai trattamenti effettuati, per quanto di rispettiva competenza.

4. Il trattamento verrà svolto nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività delle stesse Parti. Gli obblighi di riservatezza di cui sopra perdureranno anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento. I dati saranno trattati attraverso strumenti automatizzati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per cui sono trattati, a seguito del quale verranno definitivamente cancellati.



## **Articolo 26**

### **Obblighi di integrità e legalità**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del d.lgs. n. 231/2001, della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice di Comportamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 33/2014, consultabile sul sito internet della Regione Lazio, nonché del patto d'integrità allegato al presente contratto, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la medesima Amministrazione.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

## **Articolo 27**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente contratto viene stipulata in modalità telematica.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente atto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione committente per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), conseguentemente, al contratto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **Articolo 28**

### **Spese amministrative**

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente contratto, saranno a carico del Fornitore.

## **Articolo 29**

### **Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.



## Articolo 30

### Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
1. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
2. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente contratto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

## Articolo 31

### Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della contratto è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art 1. Valore delle premesse e degli allegati; Art 2. Definizioni; Art 3. Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art 4. Oggetto del servizio; Art 5. Durata del contratto; Art 6. Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art 7. Obbligazioni specifiche del fornitore; Art 8. Modalità e termini di esecuzione; Art 9. Controlli Qualitativi/Quantitativi; Art 10. Corrispettivi; Art 11. Fatturazione e pagamenti; Art 12. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; Art 13. Trasparenza; Art 14. Inadempimenti e penali; Art 15. Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto; Art 16. Riservatezza; Art 17. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Art 18. Risoluzione del contratto e clausola espressa; Art 19. Recesso; Art 20. Cessione del contratto; Art 21. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art 22. Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software; Art 23. Responsabile del Servizio; Art 24. Domicilio

**REGIONE  
LAZIO****Schema di Contratto**

*Procedura negoziata ex art 76 del d.lgs. 36/2023 per Affidamento del servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'Information and Communication Technology*

dell'appaltatore e comunicazioni; Art 25. Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art 26. Obblighi di integrità, legalità e clausola risolutiva espressa; Art 27. Oneri fiscali e spese contrattuali; Art 28. Spese amministrative; Art 29. Foro competente; Art 30. Clausola finale; Art 31. Accettazione espressa clausole contrattuali.

Il Fornitore\*

La Direttrice della Direzione regionale  
Inclusione Sociale\*

\* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.

Copia

## **PATTO DI INTEGRITÀ**

(Allegato al contratto ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 190/2012 e del d.lgs. 36/2023)

Procedura di affidamento ex art. 76 comma 2 lett. b co. 2 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.;

***Servizio di accesso a banche dati, analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking internazionali nel settore dell'Information and Communication Technology.***

CIG: B95661C1C1

CUP: F84B25000050001

Tra

Regione Lazio – Direzione regionale Inclusione Sociale

(di seguito “Amministrazione committente”)

e

---

(di seguito “Fornitore”)

### **PREMESSO CHE**

1. Il Patto di integrità è lo strumento che la Regione adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n.36/2023 e s.m.i..
2. Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
5. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale della Regione approvato con DGR n. 33 del 21/01/2014 e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del d.lgs. n.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.



7. Con determinazione dirigenziale n. [●] del [●] è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di affidamento indicata in oggetto.

#### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Patto di integrità disciplina gli obblighi di legalità, correttezza e trasparenza cui il Fornitore è tenuto nella fase di esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione della procedura di affidamento sopra richiamata.
2. Il Patto costituisce allegato contrattuale e si applica per tutta la durata del rapporto contrattuale.
3. Il Patto è finalizzato a prevenire condotte corruttive, conflitti di interesse e comportamenti comunque idonei a compromettere il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, in attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 97 della Costituzione e del d.lgs. 36/2023.

#### **Art. 2 - Obblighi del Fornitore**

1. Il Fornitore:
  - 1) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
  - 2) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
  - 3) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
  - 4) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Lazio nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16 -ter, del d.lgs. n. 165/2001);
  - 5) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi della L. 287 del 1990, dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
  - 6) si impegna a segnalare alla Amministrazione committente qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
  - 7) si impegna a segnalare alla Amministrazione committente qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le



**REGIONE  
LAZIO**

decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;

- 8) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti 6) e 7) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- 9) di essere a conoscenza del d.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012, del Codice di Comportamento di cui alla DGR n. 33/2014, quest'ultimo predisposto da Regione Lazio e pubblicato sul sito internet della Regione, e si impegna ad uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione committente in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest'ultima;
- 10) si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

### **Art. 3 - Obblighi dell'Amministrazione committente**

1. L'Amministrazione committente Regione Lazio, Direzione regionale Inclusione Sociale:
  - 1) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale della Regione nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Giunta Regionale del Lazio - Sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza";
  - 2) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
  - 3) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
  - 4) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
  - 5) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
  - 6) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
  - 7) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 5) ed 6) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
  - 8) si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
  - 9) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di



**REGIONE  
LAZIO**

assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;

e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza;

- 10) si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

#### **Art. 4 - Violazione del Patto di integrità**

La violazione degli obblighi di cui al presente Patto costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto, l'escussione delle garanzie, la segnalazione all'ANAC e ogni ulteriore conseguenza prevista dal contratto e dalla normativa vigente.

#### **Art. 5 – Coordinamento normativo**

Il Patto si coordina con il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Lazio e con il PIAO-Regione Lazio vigente. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni più restrittive.

#### **Art. 6 – Sottoscrizione**

Il presente Patto è sottoscritto dalle parti contestualmente alla stipula del contratto.

#### **Art. 6 - Controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione e secondo quanto previsto nel Contratto.

Il Fornitore

L'Amministrazione committente

.....  
 Il fornitore dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute del presente patto .

.....